ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4935 del 28/10/2019
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AUA AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 Ditta AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA OSPEDALE SAN SEBASTIANO Correggio
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5075 del 25/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventotto OTTOBRE 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.37218/2019

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA – OSPEDALE "SAN SEBASTIANO" - Correggio**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta "**AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA**" avente sede legale in Comune di **Reggio Emilia – Via Amendola n.2**, concernente l'impianto per l'attività ospedaliera, degenza e preparazione farmaci antiblastici presso l'Ospedale "San Sebastiano" ubicato in Comune di **Correggio – Via Mandriolo Superiore n.11**, acquisita agli atti ARPAE con PGRE/16850 del 21/12/2018 e successive integrazioni acquisiste rispettivamente in data 25/01/2019, 10/05/2019 e 17/10/2019;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:
- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, inclusive dei reflui domestici e delle acque meteoriche, recapitanti in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001)
- Iscrizione al Registro Provinciale per l'effettuazione di operazioni di autosmaltimento rifiuti ai sensi dell'art. 215 del D.Lgs. 152/06 ed ai sensi della DGR n.1016/2017;

Atteso che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Richiamata la documentazione dell'Azienda Usl di Reggio Emilia del 17/10/2019 acquisita al PG. 159858 ove si allega ricevuta di pagamento della quota annuale di iscrizione al Registro provinciale per autosmaltimento ai sensi dell'art.215 del D.lgs n.152/20006, e ove si conferma che i quantitativi massimi dei dispositivi, oggetto di autosmaltimento, sono fino a 30 kg per posto letto allegando scheda *AS autosmaltimento* aggiornata con le quantità massime annuali di dispositivi in autosmaltimento e relativi dati. In tale nota si precisa altresì che per gli altri reflui, ad esempio quelli dell'area di diagnostica-immagini, non si producono scarichi, non è presente laboratorio di analisi e i reflui di lavaggio mani e lavastrumenti, provenienti dal comparto operatorio, recapitano, anch'essi, nel punto di scarico S6;

Acquisiti:
- il parere di conformità urbanistica del Comune di Correggio in data 5/06/2019 al PG/88833;
- il nulla osta del Comune di Correggio prot.n. 22207 del 11/09/2019, in qualità di autorità competente per lo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e

successive disposizioni regionali, relativamente al suddetto scarico di reflui industriali in pubblica fognatura. Tale nulla osta è stato redatto sulla base del parere di IRETI Spa prot.RT009589-2019-P del 20/06/2019 da cui risulta che gli scarichi S3 ed S6 sono costituiti sia dagli effluenti delle macchine trituratrici, sia dai reflui dei servizi igienici e sia dalle acque meteoriche delle coperture e piazzali classificate nell'insieme come acque reflue industriali, con relative prescrizioni; riferendo inoltre che gli scarichi S2-S5-S7-S8-S9-S10, costituiti da acque dei servizi igienici e meteoriche di piazzale e copertura, e gli scarichi S1-S4, costituiti da acque meteoriche di piazzale e copertura, sono sempre ammessi in pubblica fognatura, ai sensi del vigente Regolamento di fognatura e Depurazione, o senza obbligo di autorizzazione.

Tenuto conto della relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia - Sede di Novellara con atto PG/90888 del 10/06/2019;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i;
- Delibera della Giunta Regionale n.1016/2017 "Approvazione delle norme tecniche per l'attività di autosmaltimento di determinate tipologie di rifiuti sanitari non pericolosi effettuata dalle strutture sanitarie socio-sanitarie e socio-assistenziali della Regione Emilia Romagna";
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;

Richiamata la nota della Regione Emilia Romagna prot.333503 del 09/05/2018 inerente indicazioni sul regime applicativo della DGR n.1016/2017;

Dato atto che per la domanda di cui trattasi non è richiesta la documentazione antimafia, ai sensi del comma 3 dell'art.83 del D.Lgs n.159/2011;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Responsabile dell'Unità rifiuti e acque, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA**" ubicato nel Comune di **Correggio – Via Mandriolo Superiore n.11**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, inclusive di reflui domestici e delle acque meteoriche, recapitanti in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06;
Rifiuti	Iscrizione al Registro Provinciale per l'effettuazione dell'attività di autosmaltimento rifiuti ai sensi dell'art. 215 del D.Lgs. 152/06 ed ai sensi della DGR n.1016/2017
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia con atto n.prot.65088/192/2012 del 20/12/2012;

3) che la ditta AUSL relativamente all'attività di autosmaltimento svolta presso l'Ospedale "San Sebastiano" sito in Via Mandriolo Superiore n.11, Comune di Correggio, **è iscritta al n.2 (due)** del **Registro provinciale** delle imprese che hanno comunicato di svolgere attività di **autosmaltimento di rifiuti** non pericolosi, effettuate nel luogo di produzione di cui all'art.215 del D.Lgs 152/06;

4) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;
Allegato 2 – Scarico di acque reflue industriali, inclusive di reflui domestici e delle acque meteoriche, recapitanti in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
Allegato 3 - Attività di autosmaltimento rifiuti ai sensi dell'art. 215 del D.Lgs. 152/06 ed ai sensi della DGR n.1016/2017;
Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

5) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

6) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

7) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte di ARPAE Servizio

Autorizzazioni e Concessioni (SAC).

8) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

9) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

10) Si trasmette il presente atto alla ditta Azienda Usl di Reggio Emilia ed al Comune di Correggio.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Esente bollo ai sensi del DPR 26/10/1972 n.642 (punto 16 dell'Allegato B)

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

L'**"AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA"** è autorizzata a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività ospedaliera, degenza e preparazione farmaci antiblastici presso l'Ospedale "San Sebastiano" ubicato in Comune di **Coreggio – Via Mandriolo Superiore n.11** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate

EMISSIONE N.1a – IMPIANTO TERMICO A METANO/GASOLIO (1720 KW)
EMISSIONE N.1b - IMPIANTO TERMICO A METANO (1720 KW)
EMISSIONE N.1c - IMPIANTO TERMICO A METANO (1720 KW)
EMISSIONE N.3a – CAPPA 1 STERILE PER FARMACI CHEMIOTERAPICI

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni **(3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata)** tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs. n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **07 Gennaio 2020** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **14 Gennaio 2020.**

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1a	IMPIANTO TERMICO A METANO (1720 KW)	2155	6	24	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 100 < 35	(1)
	IMPIANTO TERMICO A GASOLIO (1720 KW)	2155	6	emergenza	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 50 < 200 < 200	(2)(3)
E1b	IMPIANTO TERMICO A METANO (1720 KW)	2155	6	24	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 100 < 35	(1)
E1c	IMPIANTO TERMICO A METANO (1720 KW)	2155	6	24	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 100 < 35	(1)
E2	GRUPPO ELETTROGENO A GASOLIO CATERPILLAR (1120 KW)	1300	6	0,5 h/mese	Materiale Particellare Ossidi di azoto Monossido di carbonio	< 130 < 500 < 650	(5)(6)
E3a	CAPPA 1 STERILE PER FARMACI CHEMIOTERAPICI	380	10	4 h/sett	-----	----	(4)
(1) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. I limiti di emissione per **gli ossidi di zolfo** si considerano rispettati nel caso di utilizzo di gas naturale.							
(2) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. I limiti di emissione per il parametro **ossidi di zolfo** si intendono rispettati nel caso di utilizzo di combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore allo 0,1% in massa.							
(3) Per tale emissione, visto il suo funzionamento limitato all'emergenza, la Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152 e dagli autocontrolli periodici.							
(4) Per tale emissione, trattandosi di variazione della durata di funzionamento e tenuto conto che la stessa é già stata autorizzata e sottoposta a procedure di autocontrollo, la Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152.							
(5) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%.							
(6) Per tale emissione, visto il suo funzionamento saltuario, la Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.							

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di zolfo, del monossido di carbonio e degli ossidi di azoto devono essere utilizzati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) La ditta è tenuta a mantenere in perfetta efficienza mediante apposite e programmate manutenzioni, di cui tenere registrazione, i filtri assoluti HEPA della cappa di aspirazione di cui all'emissione n.3a; tali documenti dovranno essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di controllo;

3) La Ditta è tenuta ad utilizzare nel generatore di vapore E1a, in caso di emergenza, gasolio con un contenuto di zolfo non superiore allo 0,1 % in massa;

4) Per il motore fisso a combustione interna generante l'emissione E2**,** che si configura quale impianto di combustione medio, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs.183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art.273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

5) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale, limitatamente al parametro ossidi di azoto e il materiale particellare, per l'emissione n.1a – 1b – 1c.

6) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

7) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

8) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.PGRE/16850 del 21/12/2018 e successive integrazioni acquisiste rispettivamente in data 25/01/2019 e 10/05/2019.

9) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

10) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

11) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

12) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa é demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.-Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuarne il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 – Scarico di acque reflue industriali, inclusive di reflui domestici e delle acque meteoriche, recapitanti in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/06.

Lo scarico in pubblica fognatura depurata, adducente all'impianto di depurazione di acque reflue urbane di Carpi, delle acque reflue prodotte nell'Ospedale "San Sebastiano" di Correggio avviene attraverso vari punti di allaccio in pubblica fognatura ed i reflui recapitanti sono costituiti da:

- acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici;
- acque meteoriche dei piazzali e pluviali dei tetti della struttura ospedaliera;
- effluenti provenienti dalle macchine trituratrici (denominate "tritapadelle" o "maceratori").

La planimetria di riferimento, allegata alla domanda di autorizzazione, è la tavola "Cartografia con i punti di innesto della fognatura ospedaliera della fognatura ospedaliera nella fognatura pubblica e posizionamento maceratori" datata novembre 2018.

Nella planimetria sono rappresentati i seguenti punti di scarico tutti con recapito in pubblica fognatura:

- scarichi S3, S6: costituiti dalle acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici e altro, dalle acque meteoriche e dagli effluenti delle macchine trituratrici (denominate "tritapadelle" o "maceratori") nell'insieme classificati come acque reflue industriali;
- scarichi S2, S5, S7, S8: costituito da acque meteoriche e da acque reflue domestiche;
- scarichi S1, S4: costituiti da acque meteoriche;
- scarichi S9, S10: costituiti acque reflue domestiche.

Presso la struttura ospedaliera di Correggio non sono presenti laboratori di analisi. È presente un'area di diagnostica-immagini ove non si producono scarichi.

Le acque reflue domestiche, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs 152/06, sono sempre ammesse allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto del Regolamento del Gestore del SII, e pertanto non sono oggetto di autorizzazione allo scarico.

Per le acque meteoriche dei piazzali, la ditta dichiara l'esclusione dalle disposizioni della DGR 286/2005 in quanto destinati al parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei visitatori ed al solo transito di automezzi connessi all'attività svolta, coerentemente a quanto previsto dalla DGR n.286/2005. Inoltre i medesimi piazzali non sono utilizzati per lo stoccaggio di materie prime e/o rifiuti che possono essere dilavati dalle acque meteoriche. Tali tipologie di acque non sono oggetto di autorizzazione allo scarico.

Gli scarichi, rispettivamente nei punti di recapito in pubblica fognatura S3 ed S6, classificati come acque reflue industriali, sono oggetto della presente autorizzazione e sono costituiti dall'insieme dei reflui domestici provenienti dai servizi igienici e altro, dalle acque meteoriche e dagli effluenti provenienti dalle macchine trituratrici.

È presente una vasca di laminazione di volume pari a 812 m^3 lungo la rete fognaria aziendale di raccolta delle acque meteoriche per ridurre la portata di acque meteoriche scaricate nel punto di scarico S5.

Prescrizioni scarichi S3-S6

1. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 50.000 m^3.

2. Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 140 m^3.
3. Lo scarico nei punti S3 ed S6 non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura.
4. Prima del recapito nei punti di scarico S3 ed S6, la fognatura aziendale deve essere dotata di appositi pozzetti di controllo e prelievo, idonei a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. I pozzetti devono essere facilmente identificabili e accessibili al personale addetto ai controlli e al personale del Gestore della pubblica fognatura ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
5. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore della pubblica fognatura.
6. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese della Ditta.
7. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
8. E' vietato ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione lo scarico di reflui e altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
9. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali estranei.
10. Le reti fognarie e manufatti a loro servizio devono essere manutenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
11. I fanghi derivanti dalle operazioni di manutenzione e pulizia di reti fognarie aziendali e manufatti a servizio, sia a matrice prevalentemente organica sia inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia di rifiuti, e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
12. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta delle acque reflue o di altri problemi connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere data tempestiva comunicazione al Gestore del Servizio Idrico Integrato tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema riscontrato, i tempi presunti di ripristino impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 3.
13. Ai sensi dell'articolo 128 comma 2 del D.Lgs. 152/06, i tecnici del Gestore del Servizio Idrico Integrato (SII) sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione ed i compiti e le funzioni del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Allegato 3 - Attività di autosmaltimento rifiuti ai sensi dell'art. 215 del D.Lgs. 152/06 ed ai sensi della DGR n.1016/2017.

- Il presente allegato è relativo alla comunicazione per l'attività di autosmaltimento, mediante l'utilizzo di apposite macchine trituratrici (denominate "tritapadelle" o "maceratori"), dei dispositivi monouso biodegradabili quali padelle e pappagalli utilizzati per la raccolta e allontanamento delle deiezioni dei degenti presso l'ospedale e/o brocche e catini utilizzati per le pratiche di igiene personale dei medesimi pazienti.
- Tali dispositivi sono costituiti da un impasto di materiale a fibra cellulosica biodegradabile classificati come Dispositivi Medici ai sensi della Direttiva 93/42 CE, e dotati di specifiche schede tecniche di prodotto, allegate alla domanda di autorizzazione.
- I dispositivi sottoposti ad autosmaltimento sono classificati quali rifiuti sanitari non pericolosi identificati dal codice EER 200301 "rifiuti urbani non differenziati" ai sensi dell'art.2 comma 1 lettera b) del DPR 254/2003.
- Si stima un utilizzo di dispositivi inferiore a 30 kg annui (dispositivi vuoti) per posto letto per un totale di 144 posti letto. Nella struttura ospedaliera sono presenti le seguenti macchine trituratrici come di seguito riportate:

Sede (es. padiglione)	Identificativo attrezzatura	EER dei rifiuti
Neuroriabilitazione stanza 1.66	Maceratore 1	200301
Neuroriabilitazione stanza 1.88	Maceratore 2	200301
Unità internistica multidisciplinare – stanza 2.120.1	Maceratore 3	200301
Unità internistica multidisciplinare – stanza 2.116.2	Maceratore 4	200301
Riabilitazione respiratoria – stanza 3.114	Maceratore 5	200301
Riabilitazione respiratoria – stanza 3.120	Maceratore 6	200301

- È previsto un utilizzo delle macchine trituratrici per una durata massima di circa 8,30 ore giornaliere per 365 giorni/anno. Le quantità massime giornaliere di dispositivi monouso, complessivamente avviati ad autosmaltimento, sono pari a 11,84 kg/giorno corrispondenti a 4320 kg/anno (dato riferito a tutte le macchine trituratrici).
- Il processo di autosmaltimento effettuato dalle macchine trituratrici consiste in un trattamento fisico, mediante triturazione con sola aggiunta di acqua.
- La macchina trituratrice è una apparecchiatura avente dimensioni di 51,8 cm in lunghezza, 99,5 cm in altezza e 66,2 cm di profondità ed è alimentata elettricamente. La macchina è costituita da una vasca di frammentazione dotata di testa porta fresa in acciaio inossidabile con lame sovrapposte per il taglio dei dispositivi inseriti. La vasca, inoltre, è a circuito chiuso con valvola di scarico a diaframma/membrana e dotata di coperchio a chiusura ermetica. Dopo la chiusura del coperchio e l'avvio della macchina, avviene la triturazione dei dispositivi monouso introdotti; la valvola di scarico a diaframma/membrana posta sul fondo della vasca si chiude in automatico nella fase di carico dell'acqua fino a che non sia avvenuta la perfetta frammentazione e completa omogenizzazione dei dispositivi monouso introdotti, avvenuta la quale, la valvola consente l'uscita del materiale triturato.

- Il materiale ottenuto dalla triturazione viene immesso direttamente nella rete fognaria aziendale a cui essa è collegata stabilmente e la rete recapita nella pubblica fognatura nei punti di scarico individuati come S3 ed S6 in planimetria (di cui al precedente Allegato 2 al presente atto).
- La macchina trituratrice utilizza per ogni ciclo di triturazione 25 litri di acqua e può trattare per ciclo un numero variabile di dispositivi monouso a seconda della dimensione (es. 4 padelle, 5 pappagalli, 2 catini).
- Dopo lo scarico, la macchina trituratrice compie un ciclo di lavaggio e di sanificazione al fine di rendere igienicamente idonee le parti che possono venire in contatto con gli operatori.
- I locali in cui sono installate le macchine trituratrici sono individuati e riportati nella documentazione unita alla domanda (tavola "Cartografia con i punti di innesto della fognatura ospedaliera nella fognatura pubblica e posizionamento maceratori" datata novembre 2018). Come illustrato nella domanda, l'effluente in uscita dalle macchine trituratrici sono raccolti dalla fognatura aziendale che confluisce unicamente ai punti di scarico S3 ed S6.
- Le macchine trituratrici non determinano emissioni in atmosfera.

Relativamente all'attività dell'Ospedale "San Sebastiano" sito in Via Mandriolo Superiore n. 11, Comune di Correggio, con il presente atto viene attribuito all'AUSL di Reggio Emilia il **n.2 (due)** di iscrizione al Registro provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi, effettuate nel luogo di produzione di cui all'art.215 del D.Lgs 152/06.

Prescrizioni

1. L'attività di autosmaltimento deve essere esercitata in conformità all'art.215 del D.Lgs 152/06 e pertinenti disposizioni ed in conformità alla DGR 1016/2017;
2. in base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare l'attività di autosmaltimento indicata nella sottostante tabella per il corrispondente codice EER e relativa quantità:

Codice EER rifiuto	Quantità massima annuale di dispositivi vuoti oggetto di autosmaltimento per posto letto	Quantità massima giornaliera complessiva sottoposta ad autosmaltimento	Quantità massima annuale complessiva sottoposta ad autosmaltimento	Operazioni consentite
200301	**30 kg**	**11,84 kg**	**4320 kg**	**triturazione/ macerazione**

3. nel caso in cui la ditta intenda avviare ad autosmaltimento quantità complessive di dispositivi monouso superiori a quelle indicate nella sopracitata tabella ed effettuare modifiche della propria attività di autosmaltimento, incluso il posizionamento delle stesse rispetto alla rete fognaria aziendale, è necessario che inoltri preventivamente una domanda di modifica di AUA;
4. l'attività di autosmaltimento deve essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto contenuto nella documentazione prodotta, e di quanto previsto dalla DGR 1016/2017;

5. fermo restando il quantitativo indicato al precedente punto n.2, i rifiuti ammessi al trattamento non possono comunque eccedere i 30 kg/anno di dispositivi monouso (dispositivi vuoti) per posto letto riferiti in comunicazione dalla ditta;
6. sono ammessi esclusivamente i rifiuti biodegradabili secondo la norma EN 13432;
7. il collettamento della macchina trituratrice alla rete fognaria deve essere stabile e continuo;
8. al termine del ciclo di triturazione e scarico, l'apparecchiatura dovrà compiere un ciclo di lavaggio e sanificazione, anche mediante utilizzo di prodotti detergenti e/o disinfettanti;
9. la macchina trituratrice deve essere dotata di scarico con sifone;
10. devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol;
11. in caso di sversamenti accidentali, sia che si tratti di dispersione di materiali solidi o sversamenti di liquidi, la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere destinati allo smaltimento presso impianti autorizzati;
12. le macchine trituratrici devono essere conformi alla Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 ("Direttiva Macchine");
13. devono essere rispettate le normative in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs 81/2008 e vigenti disposizioni; l'utilizzo dell'impianto deve essere effettuata da operatori informati, formati ed addestrati in materia di sicurezza sul lavoro;
14. la ditta deve tenere un registro indicante il numero e la quantità (kg/anno) dei dispositivi monouso sottoposti ad autosmaltimento;

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad ARPAE i diritti di iscrizione al registro provinciale degli autosmaltitori.

Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impatto acustico allegata, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, risulta che gli interventi previsti non apporteranno cambiamenti significativi all'impatto acustico esistente.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:
- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.